

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 luglio 2023

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Olumiant». (Determina n. 456/2023). (23A03875)

(GU n.157 del 7-7-2023)

IL DIRIGENTE
del Settore HTA ed economia del farmaco

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Viste le domande presentate in data 19 maggio 2022 ed in data 11 agosto 2022, con le quali la societa' Eli Lilly Nederland BV ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Olumiant» (baricitinib);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciati nella seduta del 30 settembre e 3-5 ottobre 2022 e nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 20-22 marzo 2023;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, che ha richiesto di attivare la Commissione consultiva tecnico-scientifica, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 giugno 2023;

Vista la delibera n. 21 del 21 giugno 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale OLUMIANT (baricitinib):

«Alopecia areata

Baricitinib e' indicato per il trattamento dell'alopecia areata severa nei pazienti adulti (vedere paragrafo 5.1).

Dermatite atopica

"Olumiant" e' indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti adulti che sono candidati ad una terapia sistemica.»
sono rimborsate come segue.

Confezione:

«4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 045260104/E (in base 10);

classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 694,96;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.146,96.

Confezione:

«2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 045260027/E (in base 10);

classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 694,96;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.146,96.

Confezione:

«4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 84 compresse - A.I.C. n. 045260142/E (in base 10);

classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.084,88;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.440,89.

Confezione:

«2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 84 compresse - A.I.C. n. 045260066/E (in base 10);

classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.084,88;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.440,89.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Clausola di salvaguardia: al superamento della soglia di 63,4 milioni, calcolata al netto di eventuali payback e con riferimento al periodo di vigenza dell'accordo, e' onere della societa' presentare istanza di rinegoziazione delle condizioni negoziali di cui al presente accordo al fine di ricontrattare il prezzo con una ulteriore scontistica proporzionata all'entita' dello sforamento. Qualora la societa' non provveda a presentare tempestivamente istanza di rinegoziazione, AIFA convochera' in qualsiasi momento la societa' per la revisione dei termini dell'accordo.

Successive negoziazioni riferite al medesimo prodotto dovranno contenere condizioni migliorative per il Servizio sanitario nazionale rispetto a quelle attuali, salvo casi eccezionali debitamente rappresentati dalla societa'.

E', altresì, onere della societa' monitorare il numero delle confezioni vendute a carico del Servizio sanitario nazionale e il relativo fatturato del medicinale in oggetto e di comunicarne semestralmente il valore all'Agenzia italiana del farmaco.

La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validita' del contratto: accordo integrativo della determina AIFA n. 1641/2021 del 27 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2022.

Art. 2

Condizioni e modalita' di impiego

Per l'indicazione terapeutica «Alopecia areata. Baricitinib e' indicato per il trattamento dell'alopecia areata severa nei pazienti adulti»: prescrizione del medicinale soggetta a scheda di

prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per i farmaci per l'alopecia areata.

Per l'indicazione terapeutica «Dermatite atopica. "Olumiant" e' indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti adulti che sono candidati ad una terapia sistemica»: prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per i farmaci per la dermatite atopica.

Art. 3

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olumiant» (baricitinib) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista, dermatologo (RNRL).

Art. 4

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2023

Il dirigente: Trotta